

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL GIUDIZIO DINANZI AL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA

CAPO I

INTRODUZIONE DELLA CAUSA

Art. 1 - Il ricorso

1. L'impugnazione contro la sanzione disciplinare si propone con ricorso al collegio Arbitrale di Disciplina dell'Università degli studi di Padova.
2. Il ricorso deve contenere:
 - a) il nome, il cognome, la residenza e la sede di servizio del dipendente;
 - b) la richiesta di revoca o di modifica della sanzione disciplinare;
 - c) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende valersi;
 - d) il nome e il cognome del procuratore o del rappresentante dell'associazione sindacale, nonché il domicilio del procuratore o la sede dell'associazione.
3. Nel ricorso non possono essere allegati fatti o circostanze né presentati documenti o altri mezzi di prova non indicati nel corso del procedimento disciplinare, fatta eccezione per quelli dei quali il ricorrente, usando la normale diligenza, non aveva conoscenza o la disponibilità.

Art. 2 - Presentazione

1. Il ricorso deve essere depositato presso l'Ufficio Disciplinare oppure inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 20 giorni dalla comunicazione della sanzione disciplinare.
2. Unitamente al ricorso devono essere presentati:
 - a) copia della procura o del mandato all'associazione sindacale, qualora non siano contenuti nel ricorso;
 - b) i documenti che il ricorrente intende far esaminare dal Collegio.
3. Entro 10 giorni dal suo ricevimento, il ricorso è trasmesso al Presidente del Collegio Arbitrale competente, unitamente al fascicolo del procedimento e alla relazione dell'Ufficio Disciplinare.

CAPO II

ISTRUZIONE DELLA CAUSA

Art. 3 - Direzione del giudizio

1. Il presidente del collegio esercita tutti i poteri intesi al sollecito e leale svolgimento del giudizio.
2. Egli fissa le riunioni del Collegio e i termini entro i quali devono essere compiuti gli adempimenti eventualmente imposti alle parti dal Collegio.
3. Le riunioni del collegio non sono pubbliche. Di esse viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e da almeno 2 componenti.

Art. 4 - Poteri istruttori

1. Nei limiti di quanto previsto dall'art.1, comma 3 il Collegio Arbitrale può disporre l'audizione di persone, l'esibizione di cose, l'acquisizione di atti o documenti e di ogni altro mezzo di prova ritenuto utile per la decisione.
2. Le persone che fanno parte del personale docente e tecnico-amministrativo dell'Università sono obbligate a presentarsi all'audizione disposta dal Collegio.
3. L'Amministrazione ha l'obbligo di esibire i documenti o le altre cose richieste dal collegio.
4. Il Collegio può disporre l'audizione del ricorrente. Il Collegio è obbligato a sentire il ricorrente qualora questi ne faccia richiesta.
5. L'audizione del ricorrente avviene in contraddittorio con un componente dell'Ufficio Disciplinare.
6. Il dipendente può farsi assistere dal procuratore o dal rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Art. 5 Comunicazioni

1. Le comunicazioni sono effettuate nelle forme più idonee ad assicurare una conoscenza piena e tempestiva dei fatti.
2. Le comunicazioni al ricorrente sono effettuate alla residenza indicata nel ricorso, nonché al suo procuratore o al rappresentante dell'associazione sindacale.

Capo III

Decisione della causa

Art. 6 - Poteri del Collegio Arbitrale

1. Il Collegio Arbitrale può revocare la sanzione, qualora ritenga che il fatto addebitato non sussista, o che esso non costituisca illecito disciplinare, o che il ricorrente non lo abbia commesso.
2. Il Collegio Arbitrale può modificare la sanzione qualora ritenga erronea quella applicata dall'Ufficio Disciplinare.
3. Il Collegio Arbitrale non può applicare una sanzione più grave di quella irrogata dall'Ufficio.
4. Qualora ritenga infondato il ricorso, il Collegio conferma la sanzione.

Art. 7 - Norme applicabili

1. Il Collegio Arbitrale si pronuncia sull'impugnazione, seguendo le norme di legge e di regolamento e le normative dei contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati del comparto Università, nonché dello Statuto e dei regolamenti dell'Università di Padova.

Art. 8 - Modalità della decisione

1. La decisione è deliberata a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, è redatta per iscritto e firmata dal Presidente e da almeno 2 componenti del Collegio.
2. La decisione del Collegio è vincolante per l'Amministrazione.

Art. 9 - Termini

1. Il Collegio Arbitrale si pronuncia entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso.
2. Entro tale termine la decisione deve essere depositata presso la Divisione del Personale Tecnico Amministrativo.
3. La decisione deve essere comunicata al ricorrente e al suo procuratore o all'associazione sindacale, con raccomandata con avviso di ricevimento, entro 10 giorni dal suo deposito.